

Oggetto: ASSEMBLEA ENNE3 S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

Relatore: Il Presidente

L'Ente camerale è socio dell'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale s.c.a.r.l. - "Enne3" In Liquidazione di Novara con una quota corrispondente allo 10,20% del capitale sociale del valore, di € 15.658,33=, della ex CCIAA di Novara;

Con provvedimento della Giunta n. 85 del 14/11/2023 sono state date le seguenti indicazioni al delegato per l'Assemblea Straordinaria dell'Incubatore Enne3 s.c.a.r.l. del 27/11/2023

- a) di confermare la volontà della messa in liquidazione della società Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale s.c.a.r.l. (siglabile ENNE3) di Novara;
- b) di valutare, in via subordinata, eventuali altre soluzioni che dovessero essere prospettate dal socio di maggioranza;
- c) di fornire le seguenti indicazioni, nel caso che il 75% del capitale sociale approvi in Assemblea Straordinaria lo scioglimento della società:
 - per la nomina di un liquidatore, approvando in tal senso la proposta del professionista che sarà fatta dal socio maggioritario Finpiemonte SpA,
 - la rappresentanza della Società in carico al liquidatore individuato, a maggioranza, dai soci in Assemblea Straordinaria,
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione e l'emolumento del liquidatore secondo quanto verrà determinato a maggioranza dai soci in assemblea straordinaria;

La società Enne3, a seguito di deliberazione assunta nell'Assemblea Straordinaria del 27/11/2023, è stata sciolta anticipatamente e posta in liquidazione a decorrere dal 28/11/2023, nominando Liquidatore il Dr. Melone Massimo e stabilendo in Euro 10.000,00 il compenso del nominato liquidatore, sia per il primo che per il secondo anno di liquidazione;

La società Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.C.A.R.L." siglabile "Enne3" In Liquidazione di Novara con lettera datata 16/04/2024 convoca l'Assemblea Ordinaria dei consorziati indetta in prima convocazione lunedì 29 aprile 2024 alle ore 20:30 ed in seconda convocazione mercoledì 8 maggio 2024, alle ore 15:00 - presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, sede di Novara, Via degli Avogadro n. 4, ovvero mediante i mezzi di video/audioconferenza previsti da Statuto - per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

1. Comunicazioni del Liquidatore e stato delle attività in corso,
2. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprensivo della Nota Integrativa,
3. Relazione del liquidatore sociale,

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



4. Relazione unitaria al bilancio da parte del Collegio Sindacale,
5. Versamento del fabbisogno necessario per il funzionamento della Liquidazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale,
6. Deliberazioni conseguenti ai punti 2-3-4-5,
7. Nomina dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto - determinazione dei relativi compensi,
8. Varie ed eventuali;

Il Liquidatore Rag. Massimo Mellone, della società Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.C.A.R.L." siglabile "Enne3" In Liquidazione di Novara, in data 23/04/2024 ha trasmesso e-mail PEC contenente la documentazione per la prossima Assemblea Ordinaria.

Dai documenti si rileva quanto segue:

- al 29/11/2023 la società aveva una perdita di € -206.325,44=, come riportato nella situazione contabile inserita nella "Relazione sull'attività per l'anno 2023" redatta dal Consiglio di Amministrazione
- nella "Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2023" il Collegio Sindacale evidenzia che
 - il Liquidatore ha computato un "Fondo per rischi ed oneri di liquidazione" di € 188.326,75=,
 - è stato predisposto bilancio iniziale di liquidazione dal 01/12/2023 al 31/12/2023 con un Patrimonio Netto negativo pari ad € -387.890,76=
 - il Liquidatore stima di ultimare il processo di liquidazione della società entro il 31.12.2024, salvo contenziosi
- come si evince dalla relazione del liquidatore (pag. 6) *"Il patrimonio netto negativo rappresentato come sopra, ammontante ad euro 387.890,76, dovrà essere ripianato pro quota da parte dei soci per far fronte al fabbisogno complessivo della liquidazione, con precisazione che l'eventuale avanzo di gestione, emergente dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere restituito proporzionalmente ai soci stessi"*. Il Liquidatore propone quindi di provvedere al versamento del fabbisogno necessario per il funzionamento e chiusura della liquidazione pari ad € 387.891,00= anche in virtù di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto

Riportati gli articoli dello Statuto della società, citati nella convocazione:

Articolo 6 - Capitale sociale, requisiti ed obblighi dei soci

Il capitale sociale è stabilito in euro 153.513,00 (centocinquantatremilacinquecentotredici).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del C.C..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del C.C. in previsione dell'assemblea ivi indicata.



Qualora la Società necessitasse di finanziamenti, l'organo Amministrativo potrà farne richiesta ai soci che potranno provvedere mediante l'effettuazione di versamenti in conto capitale o con finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, con l'obbligo di rimborso e sotto l'osservanza della vigente normativa in materia; i suddetti finanziamenti non costituiranno in nessun caso sopravvenienza attiva nemmeno in caso di rinuncia ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

La presente pattuizione non costituisce e non vuole costituire raccolta di risparmio.

Ciascun socio consorziato assume, ai sensi dell'articolo 2603, numero 3 del C.C. e sotto pena di esclusione, i seguenti obblighi:

- *espletare su incarico dell'organo Amministrativo determinate funzioni operative, il tutto in base a corrispettivo che graverà sulla Società Consortile quale costo di gestione;*
- *provvedere, nei termini stabiliti dall'organo Amministrativo, al rimborso, in favore della Società Consortile, della quota parte di sua spettanza delle spese da questa sostenute.*

Articolo 19 - Organo di controllo

L'Assemblea, in ogni caso, nomina l'organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere collegiale. Se collegiale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della terza quota.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

All'organo di controllo, al quale si applicano tutte le disposizioni previste in tema di collegio sindacale per le società per azioni, è affidata la revisione legale dei conti.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., all'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante all'organo di Controllo.

Le decisioni dell'organo di Controllo devono essere trascritte nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato”.

Le società partecipate della Pubblica Amministrazione sono regolamentate dal Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – in sintesi
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



TUSP - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” e ai quali sono intervenuti nel tempo modificazioni ed integrazioni.

Il citato TUSP contiene norme sulla costituzione, l’acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, finalizzate a garantire l’efficiente gestione delle partecipazioni, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, rimarcando che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

In particolare il comma 5 dell’art. 14 *Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica* del TUSP dispone:

“Le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (tra di esse la CCIAA) , non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

Il TUSP prevede all’art. 3 c. 1 “Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Con riferimento alla richiesta avanzata dal liquidatore occorre preliminarmente sottolineare che Enne3 è una società consortile a responsabilità limitata e che anche il socio pubblico che partecipa ad una società è assoggettato (oltre che alle eventuali norme di natura pubblicistica) alle norme civilistiche che regolano le società, godendo quindi, nel caso specifico, della limitazione di responsabilità per debiti sociali che non impone all’ente di intervenire in soccorso della società per i debiti sociali accumulati oltre al capitale conferito nella medesima.

Non decisivo appare anche il riferimento contenuto nella relazione del liquidatore all’art. 6 dello statuto di Enne3, dal momento che le citate quote consortili avrebbero dovuto essere fissate (e richieste) dall’organo di amministrazione nel corso della vita corrente della società e per assicurarne



il funzionamento; non risulta che questo, evidentemente per scelta dei diversi amministratori succedutisi negli anni, sia mai accaduto.

In tema poi dell'eventuale "soccorso finanziario" richiesto ai soci dal liquidatore questo appare vincolato dal legislatore (art. 14 c. 5 del TUSP) a fattispecie tipizzate che si ritiene non sussistano nel caso specifico della società Enne 3 in liquidazione, così come anche ribadito da giurisprudenza costante delle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti.

Il ripiano a consuntivo di perdite societarie, infatti, non configura un obbligo da parte del socio pubblico, che gode anche lui del beneficio della limitazione di responsabilità, e potrebbe eventualmente essere considerato solamente con documentate e motivate prospettive di recupero di economicità e efficienza dei servizi prestati dalla partecipata, condizione per definizione non esistente in una società in liquidazione.

Il socio pubblico che ripiani i debiti della propria società partecipata, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto aggrava il proprio bilancio pubblico con l'assunzione di debiti di un terzo soggetto in assenza di valide ragioni giustificative e quindi può essere chiamato a rispondere di responsabilità erariale.

La stessa Corte dei Conti, sezione regionale per il Piemonte, ha più volte ribadito tal concetto, anche con riferimento a società in liquidazione (cfr. C dei Conti Piemonte delibera n. 3/2018 e 63/2020 che richiamano ampiamente altra delibera della C. dei Conti Liguria n. 24/2017/PAR)

"L'Ente che, in ipotesi, procedesse in tal senso dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l'implicita rinuncia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio. Al riguardo, è da escludere che tale interesse pubblico possa essere identificato con l'esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società come assoluta certezza di ottenere soddisfacimento dei loro crediti; diversamente, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori della società incapiente (...). Nell'esperienza di controllo delle Sezioni regionali di controllo, la legittimità di un'operazione di tale natura è stata riscontrata solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare nell'ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società. (...)"

Sulla materia si è espressa recentemente anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 110/2023, affermando chiaramente che "nei confronti delle società in liquidazione, in particolare, sussisterebbe, un divieto assoluto di soccorso finanziario poiché tenuto conto della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, infatti, l'apporto finanziario richiesto al socio è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale, al solo e circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura. La Corte dei conti ha infatti più volte affermato che il divieto di soccorso finanziario opera anche per le società poste in liquidazione, le quali, proprio perché rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale, ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura, non possono, per



definizione, prospettare alcuna possibilità di recupero o risanamento” (sono richiamate numerose deliberazioni, tra cui, fra le più recenti, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione del 28 febbraio 2019, n.1/2019/PAR).

E ancora la medesima Corte ribadisce che *“il TUSP stabilisce, tra l’altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta), pongono spending review misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento»*

(sentenza n. 194 del 2020, punto 13.1. del Considerato in diritto). Ciò vale certamente anche per l’art. 14, comma 5, TUSP, che mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate.”

Interpellato per le vie brevi poi il socio di riferimento della società Enne3, vale a dire Finpiemonte spa, detentrica del 49% delle quote della medesima, è emersa da parte di quest’ultima la volontà di convocare a breve una riunione alla presenza dei soci pubblici e privati per discutere delle delicate questioni relative alla società in liquidazione, chiedendo anche al liquidatore un’ampia rappresentazione della situazione contabile e debitoria della medesima; tale intendimento potrebbe configurare l’opportunità di non partecipare all’assemblea convocata in data 8/5 p.v. per consentire lo svolgimento della riunione e degli approfondimenti citati, con una convocazione successiva dell’assemblea.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente

Rilevato che la società Enne3 in Liquidazione negli ultimi anni ha chiuso il Bilancio come segue

2018	2019	2020	2021	2022	2023
-22.319 €	-120.280 €	16.933 €	- 88.249 €	-50.788 €	-206.325 €

Valutata la documentazione trasmessa dal Liquidatore, per la prossima Assemblea Ordinaria, e la richiesta di provvedere al versamento del fabbisogno necessario per il funzionamento e chiusura della liquidazione;

Considerato quanto imposto dal Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – TUSP - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” e successive modificazioni ed integrazioni;

Esaminata la giurisprudenza costante delle diverse Sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti in materia di *“soccorsio finanziario”* ed in particolare per ciò che riguarda le società in liquidazione e tenuto conto anche della chiara sentenza n. 110/2023 della Corte Costituzionale;

Visto l’intendimento espresso dal socio di riferimento Finpiemonte SpA;

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di non intervenire a copertura delle perdite della società Enne3 In Liquidazione dal momento che il soccorso finanziario risulta non consentito dalla normativa vigente per l'Ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)